

**PARERE DEL C.T.A.P.
n. 9/ 16 aprile 2021**



Indirizzi per l'omogenea applicazione e ricorso da parte delle stazioni appaltanti alle funzioni del CCT nella fase antecedente all'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 6, comma 5, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n.120.

INDICE

PREMESSA.....	1
1. AMBITO DI APPLICAZIONE	2
1.1. <i>Scopo e natura</i>	2
1.2. <i>Tipologia dei contratti</i>	2
2. COSTITUZIONE, DURATA E REQUISITI.....	2
2.1. <i>Termini di costituzione e durata dell'incarico</i>	2
2.2. <i>Scelta dei componenti e del presidente</i>	2
3. FUNZIONI E COMPETENZE	3
3.1. <i>Funzioni e compiti del CCT comma 5</i>	3
3.2. <i>Documenti da fornire al CCT comma 5 all'atto dell'insediamento, modalità e tempi di rilascio dei pareri</i>	3
4. DETERMINAZIONI E CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ	3
4.1. <i>Natura delle decisioni del CCT</i>	3
4.2. <i>Conduzione delle attività</i>	3
5. COMPENSI	4
5.1. <i>Determinazione del compenso</i>	4

PREMESSA

Con le Linee guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 21 dicembre 2020, sono state fornite in via generale indicazioni sul funzionamento, sulle competenze e sui compensi del collegio consultivo tecnico (di seguito CCT) di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n.120 (c.d. Decreto Semplificazioni, di seguito DL76) con l'obiettivo di fornire alcune preliminari istruzioni per un rapido ed omogeneo ricorso all'istituto, su tutto il territorio nazionale molto utile per accelerare l'esecuzione delle opere pubbliche.

A distanza di circa tre mesi dalle approvate Linee guida 21 dicembre 2020, divulgate il 13 gennaio 2021, si ritiene utile fornire, a completamento, uno specifico approfondimento con riguardo alla previsione configurata dall'art. 6, comma 5, del DL76, relativa al CCT facoltativo per la fase antecedente l'esecuzione del contratto.

Tale particolare tipologia di CCT, difatti, è volta a rispondere all'esigenza delle stazioni appaltanti di poter fruire di uno strumento di ausilio, appositamente previsto dalla legge, non solo per velocizzare, ma anche per garantire una più elevata *performance* delle prestazioni delle stazioni appaltanti e dei commissari straordinari di cui all'art. 9 del DL76 nelle fasi propedeutiche alla stipulazione dei contratti. Infatti, è proprio nella sottovalutazione e nelle carenze di tali *steps* procedurali che spesso si annidano criticità, maggiori costi e

dilatazione dei tempi nella realizzazione delle opere pubbliche. Per questo motivo, già nelle premesse alle Linee guida 21 dicembre 2020, con riferimento alla costituzione del CCT, si rappresentava di non *“sottovalutare l’opportunità di nominare - a discrezione delle stazioni appaltanti - tale organo consultivo già nella fase antecedente l’esecuzione”*.

L’istituzione del CCT, anche nella fase antecedente l’esecuzione del contratto, è pertanto da ritenersi essenziale per garantire l’efficace e sollecito affidamento dei lavori, in special modo per le opere particolarmente complesse, come quelle strategiche volte al rilancio Paese, tra le quali saranno ricomprese quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), da finanziarsi con le risorse del *Recovery Fund*.

Il CCT, in tale ambito, opera come organismo consultivo della stazione appaltante, per supportare il responsabile del procedimento nelle scelte da operare sul piano tecnico-giuridico e per fornire alle stazioni appaltanti - stante l’attuale stato di incompletezza del Codice dei Contratti - l’orientamento necessario per il superamento delle incertezze interpretative sulle regole applicabili nelle diverse fasi che precedono l’affidamento dei lavori, queste ultime potenzialmente originate dall’interpretazione delle diverse ed eterogenee fonti normative, regolamentari e di *soft law* che disciplinano la materia dei lavori pubblici o che potrebbero sopravvenire in corso delle procedure ante esecuzione lavori.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Scopo e natura

1.1.1. Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del DL76: *“Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione”*.

1.1.2. Lo scopo del CCT facoltativo, costituito ai sensi del precedente punto 1.1.1 nella fase antecedente all’esecuzione del contratto (di seguito CCT comma 5), è risolvere, mediante l’espressione di pareri in 15 giorni dalla richiesta, problematiche tecniche o giuridiche che la stazione appaltante ed il responsabile del procedimento possono incontrare nelle fasi antecedenti all’esecuzione dei lavori.

1.1.3. Il CCT comma 5, al fine di salvaguardare il ruolo di terzietà e imparzialità ad esso conferito dalla norma, non si sostituisce all’operato della pubblica amministrazione nelle attività istruttorie e ordinarie di competenza della stazione appaltante e del responsabile del procedimento, ma si esprime esclusivamente con pareri su specifici quesiti, con le modalità di cui al successivo paragrafo 4.

1.2. Tipologia dei contratti

1.2.1. Il ricorso al CCT comma 5 riguarda gli affidamenti di lavori volti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione, di qualunque importo.

2. COSTITUZIONE, DURATA E REQUISITI

2.1. Termini di costituzione e durata dell’incarico

2.1.1. Il CCT comma 5 può essere costituito in ogni momento della fase antecedente all’esecuzione di un’opera pubblica, in relazione alle esigenze di ausilio avvertite dalla stazione appaltante, come esemplificamente indicate nel successivo punto 3.1.1.

2.1.2. Lo scioglimento del CCT comma 5 può essere altresì disposto, per le medesime ragioni di cui al precedente punto 2.1.1, in ogni momento e, in ogni caso, al più tardi nel momento in cui l’aggiudicazione diventa efficace.

2.2. Scelta dei componenti e del presidente

2.2.1. La nomina dei componenti del CCT comma 5, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10, comma 1, lett. c), della direttiva 24/2014 UE, è esclusa dalla procedure concorsuali, ferma restando la necessità di garantire

l'elevata professionalità nei termini già indicati nelle Linee guida 21 dicembre 2020.

2.2.2. Il *CCT comma 5* è costituito da tre componenti, di cui due nominati dalla stazione appaltante e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Per le opere di esclusivo interesse comunale, il Presidente è nominato dalla Regione. Relativamente ai contratti nei quali il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile è stazione appaltante o finanziatore dell'opera, si raccomanda che la nomina a cura dello stesso Ministero avvenga su designazione di un organismo competente in materia di lavori pubblici, che garantisca la terzietà.

2.2.3. Si suggerisce alle stazioni appaltanti, per l'individuazione del componente con funzioni di Presidente, di chiedere agli Organismi di cui al punto precedente una terna di nominativi idonei a ricoprire tale incarico, anche al fine di disporre tempestivamente di alternative nei casi di incompatibilità o non disponibilità del terzo componente.

2.2.4. Nella composizione del *CCT comma 5*, in considerazione delle particolari attività di competenza che rivestono sia carattere tecnico sia carattere giuridico, si raccomanda la presenza di almeno un ingegnere o architetto e di almeno un giurista.

2.2.5. In merito alle nomine dovranno essere salvaguardati i principi di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013.

2.2.6. La norma stabilisce che le funzioni di componente del *CCT comma 5* non sono incompatibili con quelle di componente del *CCT* nominato ai sensi del comma 1 del medesimo art. 6 del *DL76*. Tuttavia, in tali casi si raccomanda alle stazioni appaltanti la verifica in concreto di eventuali situazioni di incompatibilità, come indicate al punto 2.5 delle Linee Guida 21 dicembre 2020.

2.2.7. Nell'ipotesi in cui si ravvisi l'opportunità di far proseguire le attività del *CCT comma 5* anche nella fase di esecuzione dei lavori è necessario procedere alla sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina dell'operatore economico contraente. L'eventuale conferma del Presidente potrà avvenire solo in caso di accordo tra le parti.

3. FUNZIONI E COMPETENZE

3.1. Funzioni e compiti del CCT comma 5

3.1.1. Al *CCT comma 5* può essere devoluto, per il tramite del responsabile unico del procedimento, l'esame di questioni e problematiche tecniche e giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere nella fase antecedente alla esecuzione del contratto che la norma, in modo esemplificativo, ricomprende anche con : i) le determinazioni delle caratteristiche delle opere; ii) le clausole e condizioni del bando o dell'invito; iii) la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione; iv) la verifica dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

3.2. Documenti da fornire al CCT comma 5 all'atto dell'insediamento, modalità e tempi di rilascio dei pareri

3.2.1. A seguito della costituzione *CCT comma 5*, il responsabile del procedimento ha l'onere di fornire allo stesso l'intera documentazione disponibile, incluso il quadro esigenziale e il documento di indirizzo alla progettazione, ove già redatti, e comunque ogni altra documentazione pertinente ed utile ad assolvere i compiti dei quali si intenda investire il *CCT*.

4. DETERMINAZIONI E CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ

4.1. Natura delle decisioni del CCT

4.1.1. Il *CCT comma 5* è un organo consultivo che esprime pareri non vincolanti per il responsabile del procedimento e per la stazione appaltante nell'adozione dei provvedimenti di propria competenza. L'osservanza o l'inosservanza di tali pareri produce gli effetti di cui all'art. 6, comma 3, del *DL76*.

4.1.2. I pareri del *CCT comma 5* non hanno natura di lodo contrattuale ma assolvono ad una funzione consultiva facoltativa circa lo svolgimento di ogni fase propedeutica all'avvio dei lavori.

4.2. Conduzione delle attività

4.2.1. Il *CCT comma 5* può fissare riunioni periodiche per ricevere aggiornamenti sull'andamento delle

attività di competenza della stazione appaltante.

4.2.2. In assenza di quesiti, il CCT non può intervenire autonomamente o emettere pareri.

4.2.3. I verbali di costituzione e di chiusura delle attività del CCT sono trasmessi, a cura del responsabile del procedimento, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il monitoraggio.

5. COMPENSI

5.1. Determinazione del compenso

5.1.1. Il compenso spettante ai componenti del CCT comma 5, non può essere posto a carico dell'operatore economico ed è determinato in conformità al punto 6.3 delle Linee guida 21 dicembre 2020 del Consiglio Superiore dei LL.PP.

5.1.2. L'importo del compenso è calcolato con riferimento all'importo dei lavori, risultante dai documenti di programmazione o altro atto di approvazione della spesa, ed è liquidato mediante acconti. Il saldo è corrisposto al momento della chiusura delle attività del CCT comma 5.

5.1.3. I compensi dei membri del CCT facoltativo comma 5 sono indicati nel quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.

Relatori del Gruppo di lavoro del CTAP :

Prof. Avv. Arturo Cancrini, Avv. Benedetto Carbone, Prof. Avv. Fabio Francario, Ing. Sergio Minotti, Avv. Francesca Ottavi, Prof. Ing. Fabio Russo

Coordiatore del Gruppo di lavoro del CTAP:

Ing. Tullio Russo

